COMUNICAZIONE DI OSPITALITA' IN FAVORE DI CITTADINO EXTRACOMUNITARIO

(ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 NR. 286)

Il sottoscritto

	Cognomo	No		C-4: 6:I-	
	Cognome	Nome		Codice fiscale	
DICHIARANTE	Data di nascita	Comune di nascita		Provincia o Nazione estera di r	ascita
DICHIA	Comune di residenza	Via/Piazza e numero civico		Recapito telefonico	
	Domicilio digitale				
	Ü	ai consi dall'art 7 del Dive av 200/00 prouson cue par			
		ai sensi dell'art. 7 del D.lvo nr. 286/98, DICHIARA CHE DAL	0	E FINO AL	
			0	E A TEMPO INDETERMINATO	
/ h	a fornito alloggio/ospitalità al Signor/a a ceduto la proprietà o il godimento di	alla Signora: beni immobili, rustici o urbani al Signor/alla Signora:			
CESSIONARIO CITTADINO EXTRACOMUNITARIO	Cognome	Nome		Data di nascita	
	2				
	Comune di nascita	Provincia o Nazione estera di nascita			
	Cittadinanza	Comune di residenza		Via/Piazza e numero civico	
	Recapito telefonico	Posta elettronica ordinaria		Posta elettronica certificata	
	Tipo di documento				
	Numero del documento	Autorità che ha rilasciato il documento		Data di rilascio	
pr	esente dichiarazione viene resa in qual	lità di proprietario/intestatario dell'immobile sito in :			
vii	ncia	Comune		/ia/Piazza	
me	ero civico	C.A.P.	F	Piano	
ala	Interno	Vani	μ	Accessori	Ingressi
ιlt	a di Torino				
_	luogo e data			firma del d	dichiarante

ALLEGATI: - COPIA DI UN DOCUMENTO DEL DICHIARANTE

- COPIA DI UN DOCUMENTO DEL CESSIONARIO (COPIA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO IN CORSO DI VALIDITÀ O COPIA DEL PASSAPORTO PAGINA DEI DATI ANAGRAFICI E DEL VISTO D'INGRESSO - UNITAMENTE A FOTOCOPIA RICEVUTA ASSICURATE DELLE POSTE)
- COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE LA PROPRIETÀ O IL TITOLO DI GODIMENTO DELL'IMMOBILE (ATTO DI PROPRIETÀ, CONTRATTO DI LOCAZIONE, ECC.)

ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 NR. 286:

'Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all'Autorità locale di pubblica sicurezza. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 3.500 €.'